

LEZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE

1

LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Università di Roma



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Dipartimento di Management e Diritto

Prof. Gianluca Perone
Anno accademico 2016/17

Brevetti per invenzioni industriali

2

- **La nozione di brevetto industriale**

Strumento che attribuisce all'inventore, al fine di remunerare il suo sforzo inventivo, il diritto di sfruttamento esclusivo dell'invenzione per un determinato periodo di tempo capace di garantirgli un *chance* di profitto differenziale rispetto ai concorrenti

Brevetto per invenzioni industriali: funzioni

3

Protezione dell'inventore: il brevetto assicura all'inventore un periodo di esclusiva nel quale mettere a frutto il risultato del suo investimento

Promozione del progresso: la pubblicazione del brevetto consente a chiunque di conoscere l'idea inventiva

Brevetto per invenzioni

Le invenzioni brevettabili

4

- **Nozione di invenzione**

In assenza di una definizione normativa l'invenzione può essere descritta come una creazione intellettuale (combinazione di idee effettuata da un atto di intuizione) consistente nella soluzione originale di un problema tecnico, attinente al soddisfacimento di bisogni che richiedono l'uso di beni o di procedimenti.

Tipi di invenzioni

5

Invenzioni
industriali

di prodotto (bene,
macchina,
composto
chimico, ecc.)

di procedimento
(tecnica o metodo
di produzione di
prodotti noti)

Tipi di invenzioni

6

Invenzioni industriali

Principale: invenzione completamente nuova, non dipendente da altre invenzioni brevettate

Derivata: invenzione che discendono da altre precedenti invenzioni

di perfezionamento: migliore soluzione di un problema tecnico già risolto da precedente invenzione

di combinazione: soluzione di un problema tecnico tramite combinazione originale di precedenti invenzioni

di traslazione: applicazione di una invenzione già nota ad un settore diverso con realizzazione di un risultato nuovo

Invenzioni non brevettabili

7

Scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici

- Scoperte (teoriche): individuazione o rilevazione di un elemento del reale prima ignoto
- Teorie scientifiche: modelli di spiegazione della realtà

Piani, principi e metodi di attività intellettuali, per gioco o attività commerciali e i programmi di elaboratore

- Piani, ecc.: metodi di studio e insegnamento, sistemi di spiegazione, metodi di analisi, metodi pubblicitari, tecniche contabili, sistemi organizzativi, giochi, ecc.
- Programmi di elaboratore: software

Presentazioni di informazioni

- Presentazione di informazioni: Archivi e banche dati

Invenzioni non brevettabili

8

Metodi per trattamento chirurgico e terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi

- Metodi per trattamento chirurgico: attività di intervento cruento ed invasivo
- Metodi per trattamento terapeutico: attività curative in senso stretto
- Metodi diagnostici: tecniche di diagnosi per immagini

Varietà vegetali, razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse

- Procedimenti essenzialmente biologici: procedimenti consistenti nella modifica genetica di altre varietà animali o vegetali, quali incrocio o selezione

Corpo umano o una parte dello stesso, sequenze di geni, DNA, cellule staminali, ecc.

- Qualsiasi componente del corpo umano, capace di determinare, condizionare o alterare la natura e l'identità della persona

Requisiti di validità del brevetto

9

Requisiti di validità

```
graph LR; A[Requisiti di validità] -.- B[Novità (art. 45 cpi)]; A -.- C[Originalità o novità intrinseca (art. 48 cpi)]; A -.- D[Industrialità (art. 49 cpi)]; A -.- E[Liceità (art. 50 cpi)];
```

Novità (art. 45 cpi)

Originalità o novità
intrinseca (art. 48 cpi)

Industrialità (art. 49
cpi)

Liceità
(art. 50 cpi)

Requisiti di validità del Brevetto

10

- **Novità**

L'invenzione non deve essere compresa *nello stato della tecnica* e, perciò, non deve essere già stata divulgata da terzi o dallo stesso inventore

- **Originalità**

L'invenzione deve costituire il risultato di attività inventiva, come tale, non deve risultare realizzabile da un esperto del ramo che faccia ricorso alle sue ordinarie conoscenze e capacità (per l'esperto non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica)

- **Industrialità**

L'invenzione deve risultare suscettibile di fabbricazione o utilizzazione in qualsiasi genere di industria

- **Liceità**

L'attuazione dell'invenzione non deve essere contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume

Tutela del brevetto

11

Diritti dell'inventore
(art. 20 cpi)

Diritto morale ad essere
riconosciuto autore
dell'invenzione

Il diritto morale si
acquista per il solo fatto
dell'invenzione

Diritti patrimoniali di sfruttamento
economico dell'invenzione

I diritti patrimoniali si
acquistano all'esito del
procedimento di
brevettazione

Tutela del brevetto

12

Diritti patrimoniali

Brevetti di prodotto: il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo il suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto brevettato

Brevetti di procedimento: il titolare ha diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento brevettato

Procedimento di brevettazione

13

Domanda
di brevetto



Esame
dell'Ufficio



Rilascio

Procedimento di brevettazione

14

Domanda di brevetto



La domanda di brevetto deve contenere una descrizione sufficientemente chiara e completa dell'invenzione, in modo che ogni persona esperta del settore possa attuarla, i disegni necessari per la sua comprensione e le rivendicazioni, ossia l'indicazione di chi che si intende debba fornire oggetto di protezione

Procedimento di brevettazione

15

Esame della domanda



L'esame della domanda da parte dell'Ufficio italiano brevetti e cambi concerne (a) la regolarità formale; (b) la sussistenza dei requisiti di validità; (c) la liceità del brevetto

Procedimento di brevettazione

16

Rilascio del
brevetto



Il brevetto ha efficacia costitutiva dei diritti di sfruttamento patrimoniale dell'invenzione. Ha durata di venti anni dal deposito della domanda e non è rinnovabile